

LUCA COSTRUZIONI
di Luca Pietro
VIA BADALÀ n. 53/A
95.013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)

Comune di
Fiumefreddo di Sicilia
Protocollo n° 0020283
del 08/10/2013



Spett.le COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Fiumefreddo di Sicilia, 08.10.2013

OGGETTO: EQUIPARAZIONE EX LEGE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI - ADOZIONE DEI CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO ANCHE IN RELAZIONE ALLA TIPIZZAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "D" DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO

Il sottoscritto Luca Pietro, nato a Taormina in data 11.02.1976, C.F. LCU PTR 76B11 L042J, residente a Fiumefreddo di Sicilia, via Badalà n. 53/A, titolare della ditta individuale "Luca Costruzioni", P. I.V.A. 04135960872, essendo proprietario del fondo in N.C.E.U. al Foglio 12, partt. 292, 99 e 218, ricadente in una sottozona "D2" del Piano Regolatore Generale approvato dall'Assessorato Territorio e Ambiente con Decreto del Dirigente Generale n. 991 del 20.12. 2010 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 06 del 04.02. 2011, comprendente le aree previste per nuovi insediamenti commerciali e artigianali destinati alla commercializzazione e lavorazione delle produzioni locali del settore primario; ove sono ammesse le seguenti destinazioni: a) attività commerciali, depositi e servizi relativi, artigianale di servizio limitatamente alle produzioni del settore primario locale; b) attività amministrative e terziarie; e) servizi pubblici e privati per le zone commerciali e terziarie; d) residenze degli addetti; avendo in animo di realizzare ivi un manufatto da destinare ad uso commerciale, di notevole e favorevole impatto sull'occupazione;

CONSIDERATO

- che il principio di libertà di stabilimento, sancito dagli artt. 49, 50, 52, 54, 56 e 57 del Trattato sul Funzionamento della Comunità Europea, nell'applicazione fattane con la Direttiva n. 2006/123/CE del 12.12.2006, cosiddetta "Direttiva Bolkestein", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27.12.2006, espressamente recepita dallo Stato Italiano giusta il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, cui ha fatto seguito l'approvazione del Regolamento Attuativo giusta il D.P.R. 07.09.2010 n. 160, subentrato a sua volta al previgente D.P.R. n. 447/1998, ha comportato il venir meno della pregressa distinzione tra imprese che esercitano un'attività industriale, quelle che esercitano un'attività di servizi e quelle che esercitano un'attività artigianale o un'attività commerciale, in luogo della quale sia le norme comunitarie sia quelle interne, che le hanno fedelmente recepito, contemplano unitariamente l'attività economica diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, svolta senza vincolo di subordinazione, ossia con carattere imprenditoriale o professionale, raggruppandole nell'unica categoria giuridica delle imprese di "servizi";

RITENUTO

- che non è più consentito riservare distinte porzioni del territorio comunale all'insediamento dei soli imprenditori industriali, dei soli imprenditori commerciali ovvero dei soli imprenditori artigiani, facendo riferimento a figure sotto tale profilo non più giuridicamente distinguibili;

- che le disposizioni surriportate non incidono direttamente sulla materia urbanistica, sicchè la loro applicazione non impone la modifica alle Z.T.O. "D" previste in seno al vigente Strumento Urbanistico; ma l'adozio

ne di un semplice atto di indirizzo, adottato dalla Giunta Municipale nell'ambito della sua competenza generale e residuale, mancando il quale restano ingiustamente compressi i legittimi interessi dell'esponente;
- che tale provvedimento, costituendo doveroso adeguamento a Direttive Comunitarie e a Leggi dello Stato, dovrebbe essere adottato d'ufficio, ex art. 2 L.S. n. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 10/1991;

SOLLECITA


l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento espresso di carattere generale, ove, preso atto dell'intervenuta omogeneizzazione ed assimilazione, sia nella normativa comunitaria sia in quella nazionale che la ha interamente recepita, tra le attività industriali, le attività artigianali e le attività commerciali nell'unica categoria delle "attività produttive", venga dato indirizzo ai competenti Uffici dell'Ente di assimilare le attività industriali, le attività artigianali e le attività commerciali nell'unica categoria delle "attività produttive" anche nel dare applicazione alle norme di attuazione relative alle Zone Territoriali Omogenee "D" di cui al Piano Regolatore Generale approvato dall'Assessorato Territorio e Ambiente con Decreto del Dirigente Generale n. 991 del 20.12.2010 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 06 del 04.02.2011. -

Compendia parere pro veritate stilato e sottoscritto dall'Avv. Carmelo Assennato.

Resta in attesa di ricevere comunicazione dell'esito del procedimento entro il termine di giorni trenta di cui all'art. 2 L.R. n. 5/2011, come novellato dalla L.R. n. 23/2011. -

Distinti saluti.

Luca Pietro



STUDIO LEGALE ASSENNATO

Avv. CARMELO ASSENNATO

PATROCINANTE AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. CRISTINA GULISANO

PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. GIUSEPPE LIBRIZZI - Avv. SALVATORE CHIAVETTA - Dott.ssa MARIA FILI

Egr. Sig. LUCA PIETRO
VIA BADALÀ n. 53/A
FIUMEFREDDO DI SICILIA

Catania, li 07.09.2013

OGGETTO: ESPRESSIONE DI PARERE PRO VERITATE CIRCA I LIMITI DI EDIFICABILITÀ DI UN FONDO RICADENTE IN Z.T.O. "D2" DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA NEL CONTESTO DELLA VIGENTE NORMATIVA ITALIANA E COMUNITARIA.

Mi viene chiesto di esprimere parere in merito alla possibilità di conseguire dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia il permesso di costruire un edificio da destinare ad attività commerciale sul fondo in N. C.E.U. al Foglio 12, partt. 292, 99, 218, ricadente in una sottozona "D2" del Piano Regolatore Generale approvato dall'Assessorato Territorio e Ambiente con Decreto del Dirigente Generale n. 991 del 20.12. 2010 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 06 del 04.02.2011, che comprende le aree previste per nuovi insediamenti commerciali e artigianali destinati alla commercializzazione e lavorazione delle produzioni locali del settore primario, ove sono ammesse le seguenti destinazioni: a) attività commerciali, depositi e servizi relativi, artigianale di servizio limitatamente alle produzioni del settore primario locale; b) attività amministrative e terziarie; e) servizi pubblici e privati per le zone commerciali e terziarie; d) residenze degli addetti. -

L'edificazione del fondo può in effetti avvenire solo ove venga previamente adottato, alla luce del principio comunitario di libero stabilimento delle imprese, un provvedimento tale da rendere omogenea la disciplina urbanistica delle aree destinate ad insediamenti produttivi, sino ad oggi regolata facendo distinzione tra le attività artigianali, commerciali ed industriali. -

Il richiedente è a mio avviso latore di un interesse legittimo a conseguire un provvedimento che sancisca tale equiparazione. -

E invero il Trattato sul Funzionamento della Comunità Europea, disposto in seno all'art. 49, corrispondente all'art. 43 del T.C.E., che "le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate"; stabilisce in seno al punto 7 dell'art. 50, corrispondente all'art. 44 del T.C.E., che "per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento Europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive ed, in particolare... C) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da ac-

SEGUE PAG. 2

STUDIO LEGALE ASSENNATO

Avv. CARMELO ASSENNATO
PATROCINANTE AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. CRISTINA GULISANO
PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. GIUSEPPE LIBRIZZI - Avv. SALVATORE CHIAVETTA - Dott.ssa MARIA FILI

SEGUE DA PAG. 1

cordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento"; con la precisazione, contenuta in seno al punto 1 dell'articolo 52, corrispondente all'art. 46 del T.C.E., che "le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica". -

In seno all'art. 54 del Trattato, corrispondente all'art. 48 T.C.E., viene poi disposto che "le società costituite conformemente alla legislazione di uno stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini, dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro". -

L'art. 56 del Trattato, corrispondente all'art. 49 T.C.E., dispone testualmente che "nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione"; chiarendo in seno all'art. 57, corrispondente all'art. 50 T.C.E., che "ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone", con la specificazione che "i servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; e) attività artigiane; - d) attività delle libere professioni. Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini". -

SEGUE PAG. 3

STUDIO LEGALE ASSENNATO

Avv. CARMELO ASSENNATO
PATROCINANTE AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. CRISTINA GULISANO
PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. GIUSEPPE LIBRIZZI - Avv. SALVATORE CHIAVETTA - Dott.ssa MARIA FILI

SEGUE DA PAG. 2

Dalle norme anzidette consegue 1) che sia le persone sia le società hanno diritto di stabilirsi liberamente nel territorio di un qualsiasi stato facente parte della Comunità, senza dover soggiacere ad alcuna limitazione se non a quelle imposte da esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica; 2) che le persone e le società hanno diritto di prestare liberamente, ossia senza alcuna restrizione, i servizi l'oggetto della loro attività economica; 3) che il termine "servizio" comprende qualunque prestazione fornita o somministrata su corrispettivo, retribuzione ovvero onorario; 4) che nell'unitaria nozione di "servizio" sono pertanto comprese le attività di tipo industriale, quelle di tipo commerciale e quelle di tipo artigianale. -

I surriferiti principi hanno trovato applicazione sin nella Direttiva n. 2006/123/CE del 12.12.2006 - nota anche come "Direttiva Bolkestein", dal nome del suo estensore, Commissario Europeo per il Mercato Interno nell'ambito della Commissione Prodi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 27.12.2006, espressamente recepita dall'Italia giusta il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, cui ha fatto seguito l'approvazione del Regolamento Attuativo giusta il D.P.R. 07.09.2010 n. 160, subentrato a sua volta al previgente D.P.R. n. 447/1998. -

L'ermeneusi delle anzidette Leggi dello Stato, deve dunque essere condotta nel rispetto delle norme comunitarie, peraltro direttamente applicabili nel territorio di ogni stato membro dell'Unione Europea. -

Dispone segnatamente l'art. 1 comma primo del D.Lgs. n. 59/2010 che "le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale". -

Secondo quanto disposto dall'art. 10 comma primo s.l., "l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie". -

Dispone poi l'art. 14 primo comma s.l. che "regimi autorizzatori possono essere istituiti o mante-

SEGUE PAG. 4

STUDIO LEGALE ASSENNATO

Avv. CARMELO ASSENNATO
PATROCINANTE AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. CRISTINA GULISANO
PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. GIUSEPPE LIBRIZZI - Avv. SALVATORE CHIAVETTA - Dott.ssa MARIA FILI

REGOLAMENTO PAG. 4
SEGUE DA PAG. 3

nuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione di proporzionalità nonché delle disposizioni di cui al presente titolo". -

L'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 07.09.2010 n. 160 prospetta poi una definizione della "attività produttiva" nonché degli "impianti produttivi" coerente con quanto previsto dall'art. 57 del Trattato sul Funzionamento della Comunità Europea, a tenore del quale il termine "servizio", come già rilevato, comprende qualunque prestazione fornita o somministrata su corrispettivo, retribuzione ovvero onorario, e perciò attività di tipo industriale, di tipo commerciale e di tipo artigianale. -

Secondo l'art. 1, comma 1, lett. I), nell'ambito delle "attività produttive" rientrano infatti "le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge"; mentre per "impianti produttivi" si intendono, secondo quanto previsto nella lettera J del comma 1, "i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi". -

L'omnicomprensività della norma trova conferma nella previsione d'una espressa esclusione, ristretta dall'art. 2, comma IV s.l. esclusivamente agli "impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", nonché alle "infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale". -

Posto che l'art. 52 del Trattato sul Funzionamento della Comunità Europea, come sopra evidenziato, consente limitazioni al principio di libero stabilimento esclusivamente per "motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica", alla piena espansione del principio di libertà di stabilimento non può dunque ostare il limite costituito dalla normativa interna in materia ambientale, edilizia ed urbanistica nonché dalla normativa volta a tutelare la sanità pubblica, la pubblica sicurezza, la sicurezza dei lavoratori e l'incolumità delle persone, così come sancito dall'art. 8, comma 1, lett. G) del D.L.vo n. 59/2010, la cui ap-

SEGUE PAG. 5

STUDIO LEGALE ASSENNATO

Avv. CARMELO ASSENNATO
PATROCINANTE AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. CRISTINA GULISANO
PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. GIUSEPPE LIBRIZZI - Avv. SALVATORE CHIAVETTA - Dott.ssa MARIA FILI

SEGUE DA PAG. 4

plicazione, conformemente a consolidati principi ermeneutici, non può elidere le anzidette disposizioni. --
Devesi poi considerare che, secondo quanto previsto dall'art. 2 D.M. 02.04.1968 n. 1444, le zone territoriali omogenee "D", devono essere "destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati", senza che il Legislatore abbia inteso distinguere tra eventuali aree riservate all'attività industriale in senso stretto, a quella commerciale ovvero a quella artigianale, sicchè le distinzioni contenute in tal senso negli strumenti urbanistici non rispondono già alla lettera legis, rispetto alla quale costituiscono, a ben vedere un dato superfetativo. --

Venuta meno la pregressa distinzione tra imprese che esercitano un'attività industriale, quelle che esercitano un'attività di servizi e quelle che esercitano un'attività artigianale o un'attività commerciale, in luogo della quale sia le norme comunitarie sia quelle interne, che le hanno fedelmente recepito, contemplano unitariamente l'attività economica diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione svolta senza vincolo di subordinazione, ossia con carattere imprenditoriale o professionale, raggruppandole nell'unica categoria giuridica delle imprese di "servizi"; ne consegue che non è più consentito riservare distinte porzioni del territorio comunale all'insediamento dei soli imprenditori industriali, dei soli imprenditori commerciali ovvero dei soli imprenditori artigiani, facendo riferimento a figure sotto tale profilo non più giuridicamente distinguibili. --

Ove non siano imposte da motivi imperativi di carattere generale e non siano proporzionate all'obiettivo da conseguire, costituito in ispecie dall'ordinato sviluppo del territorio, così come prescritto dall'art. 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattato C.E., introduttivo del cosiddetto "principio di proporzionalità", distinzioni siffatte devono dunque ritenersi illegittime perché in contrasto col principio di libertà di stabilimento e col divieto di introdurre restrizioni. --

La lesione di tale principio è particolarmente evidente nella fattispecie considerata, tenuto conto che, secondo il vigente Strumento Urbanistico, le sottozone "D2" comprendono le aree previste per nuovi insediamenti commerciali e artigianali "destinati alla commercializzazione e lavorazione delle produzioni

SEGUE PAG. 6

Antonio Sciacca

STUDIO LEGALE ASSENNATO

Avv. CARMELO ASSENNATO

PATROCINANTE AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. CRISTINA GULISANO

PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. GIUSEPPE LIBRIZZI - Avv. SALVATORE CHIAVETTA - Dott.ssa MARIA FILI

SEGUE DA PAG. 5

locali del settore primario"; con destinazioni ristrette alle "a) attività commerciali, depositi e servizi relativi, artigianale di servizio limitatamente alle produzioni del settore primario locale; b) attività amministrative e terziarie; e) servizi pubblici e privati per le zone commerciali e terziarie; d) residenze degli addetti.

Tale previsione è particolarmente penalizzante, poiché ricalca, sotto molti profili, quanto stabilito per la ben diversa fattispecie della realizzazione di insediamenti produttivi in verde agricolo dall'art. 21 della L.R. n. 71 del 27.12.1978, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui all'art. 6 L.R. 31.05.1994 n. 17 e di cui all'art. 40 L.R. 09.08.2002 n. 9, di cui all'art. 30 L.R. 26.03.2002 n. 2 e di cui all'art. 139 L.R. del 16.04.2003 n. 4; secondo il cui tenore testuale "nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico"; comprimendo in misura immotivatamente accentuata il generale diritto di stabilimento sopra richiamato. -

Evidenziato che l'eventuale provvedimento di diniego del provvedimento d'assenso all'edificazione di una struttura commerciale sulle aree in premessa sarebbe impugnabile in Sede Giurisdizionale per violazione del diritto alla libertà di stabilimento, potendo dare luogo a rilevanti crediti risarcitori; rilevo che la peculiare natura delle disposizioni surriportate, non incidendo direttamente sulla materia urbanistica, è tale da non imporre alcuna modifica alle Z.T.O. "D" previste in seno al vigente Strumento Urbanistico, che richiederebbe l'intervento dell'Organo Consiliare nel rispetto delle procedure prescritte per le varianti generali. -

Altre Amministrazioni Locali hanno già dato attuazione alle norme anzidette attraverso un apposito atto di indirizzo, adottato dalla Giunta Municipale nell'ambito della sua competenza generale e residuale. -

Nel caso in esame la Giunta, "preso atto dell'intervenuta omogeneizzazione ed assimilazione, sia nella normativa comunitaria sia in quella nazionale che la ha interamente recepito, tra le attività industriali, le attività artigianali e le attività commerciali nell'unica categoria delle "attività produttive", potrebbe corre-

SEGUE PAG. 7

Antonio Sciacca

avvocato

antonio.sciacca@pec.ordineavvocaticatania.it

antoniosciacca@email.it

Via G. Marconi, 20 - 95013 Fiumefreddo di Sicilia CT

Tel. 095 7762352 - Fax 095 2937798

Al Sig. Sindaco del Comune
di Fiumefreddo di Sicilia

Oggetto: *parere del 20.02.2014 – Zone territoriali omogenee "D"- Legittimità di una disciplina, urbanisticamente uniforme, degli insediamenti produttivi artigianali, commerciali e industriali alla luce della normativa di diritto interno e dell'UE*

Mi si chiede di esprimere *pro veritate* un parere "in merito alla legittimità di una disciplina, urbanisticamente uniforme, degli insediamenti produttivi artigianali, commerciali e industriali alla luce della normativa di diritto interno e dell'UE".

Per rispondere compiutamente al quesito proposto, non può prescindersi da una preventiva disamina del laborioso processo normativo, interno e comunitario, in materia di libertà di stabilimento.

Norme fondamentali possono rinvenirsi nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (nel testo consolidato ad ottobre 2012), il quale così sancisce:

- "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate (art. 49);
- "Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale... sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento" (art. 50);
- "Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che

siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica" (art. 52);

- "Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione" (art. 56);
- "Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni" (art. 57).

Il settore dei servizi privati (nel cui ambito sono sussumibili le attività di carattere industriale, commerciale e artigianale, come chiarito dall'art. 57 del testé richiamato Trattato) è stato oggetto di una importante direttiva comunitaria, la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Essa è nota anche come "Direttiva servizi" o "Direttiva Bolkestein", dal nome del Commissario europeo per il mercato interno, Fritz Bolkestein.

La Direttiva Bolkestein (recepita nell'ordinamento interno con il D.lgs. n. 59/2010) si pone l'obiettivo di dare effettiva attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Per effetto della normativa comunitaria summenzionata, il diritto di iniziativa economica non può subire limitazioni e restrizioni, se non per motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

In seguito al recepimento della Direttiva Bolkestein sono stati emanati una serie di provvedimenti di liberalizzazione ad essa ispirati.

In questi atti normativi interessa notare la distinzione fra atti di programmazione economica - che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all'insediamento di nuove attività - e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale (art. 11, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 34, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 201 del 2011).

Anche gli atti di programmazione territoriale non si sottraggono alle verifiche imposte dalla Direttiva Bolkestein solo perché adottati nell'esercizio del potere di pianificazione

urbanistica.

L'art. 31, comma 2 del D.L. 6-12-2011 n. 201 stabilisce chiaramente che: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali".

Sebbene l'art. 30, comma 5-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificando l'art. 31, comma 2 del D.L. 6-12-2011 n. 201 abbia previsto la possibilità per le Regioni ed Enti locali di introdurre aree interdette e limitazioni agli esercizi commerciali, va precisato che restrizioni e limitazioni sono legittime solo se giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico, specificamente individuato, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, e purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione.

Sotto tale profilo forse non è inutile richiamare una recente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 38/2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 31 del D.L. n. 201 del 2011 dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, perché con essi veniva precluso l'esercizio del commercio al dettaglio in aree a destinazione artigianale e industriale, in assenza di plausibili esigenze di tutela che potessero giustificare il divieto.

Attraverso il noto strumento della zonizzazione, la pianificazione urbanistica che introducesse limiti territoriali agli insediamenti produttivi, distinguendo tra attività industriale, commerciale e artigianale, riservando a ciascuna di esse distinte porzioni di territorio, anziché ricorrere all'unitaria categoria di imprenditori di servizi, si porrebbe in contrasto con i principi di liberalizzazione introdotto dalla Direttiva Bolkestein recepiti in Italia, come sopra ricordato, con il D.Lgs. 59/2010.

Infatti, l'art. 1 del D.Lgs. 59/2010 dispone testualmente: "Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale".

I principi e le norme sopra riferite determinano necessarie conseguenze sugli strumenti urbanistici di cui gli enti locali sono dotati. Mi riferisco in particolare alle zone "D" ex art. 2, D.M. 1444/1968, secondo il quale: "Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765... D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati”.

Le *Zone territoriali omogenee “D”* di cui al Piano Regolatore Generale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, approvato dall'Assessorato Territorio e Ambiente con Decreto del 20.12.2010 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 6 del 04.02.2011, comprendono le aree destinate ad attività produttive e commerciali.

La disciplina delle relative sottozone (sottozona D1: commerciale di nuovo impianto; sottozona D2: artigianale e/o commerciale di nuovo impianto; sottozona D3: artigianale-industriale di nuovo impianto; sottozona D4: aree commerciali integrate di nuovo impianto) così come articolata sembra porsi in contrasto, per i profili sopra esposti, con il principio di libero stabilimento delle imprese.

L'obbligo di adeguamento normativo che ne discende potrebbe essere assolto azionando il pertinente procedimento, al fine di dare applicazione alle norme urbanistiche comunali tenendo conto della equiparazione normativa comunitaria e di diritto interno tra le attività industriali, artigianali e commerciali, tutte sussumibili nell'unitaria categoria delle “attività produttive”.

Questo è il mio parere per la verità.

Distinti saluti

Avv. Antonio Sciacca

Direttiva C.E. 123 del 2006 - detta direttiva Bolkestein in ordine al principio dell'omogeneizzazione delle attività industriali, commerciali e artigianali nell'unica categoria (attività produttive) di cui al D.P.R. 160/2010. Modifica delle norme di attuazione del PRG approvato con DDA n. 991 del 20/12/2010



CAPITOLO V: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "D".

Comune di Fiumefreddo di Sicilia

Provincia di Catania

Ufficio Tecnico Comunale

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

MODIFICATE A SEGUITO
DEL D.D.G. N°991 DEL 20/12/2010

Direttiva C.E. 123 del 2006 – detta direttiva Bolkestein in ordine al principio dell'omogeneizzazione delle attività industriali, commerciali e artigianali nell'unica categoria (attività produttive) di cui al D.P.R. 160/2010. Modifica delle norme di attuazione del PRG approvato con DDA n. 991 del 20/12/2010

Art. 53 - Attuazione del P.R.G. nelle sottozone D2

53.1 ---- deleta-----

CAPITOLO V : ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "D".

53.3 In tali aree è consentita la destinazione residenziale fino ad un massimo del 30% del volume

Art. 51 - Zone Territoriali Omogenee "D"

51.3 In caso di P.R.G. si attua mediante intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici

51.1 La zona territoriale omogenea D, comprende le aree destinate ad attività produttive di cui al DL 26/03/2010 ed il DPR 07/09/2010 n. 160 - Regolamento attuativo per il recepimento della direttiva Comunitaria 12/12/2006 n.123-C.E..-

Distanza minima dal confine = ml. 6,00;

51.2 Essa è articolata nelle seguenti sottozone:

- Sottozona D1
- Sottozona D2
- Sottozona D3
- Sottozona D4

51.3 ---- deleta-----.

Art. 52 - Attuazione del P.R.G. nelle sottozone D1

Art. 52 - Attuazione del P.R.G. nelle sottozone D1

52.1 ---- deleta-----.

52.2 ---- deleta-----.

52.3 In tali sottozone il P.R.G. si attua mediante P.A.U.C., nel rispetto dei seguenti indici:

- Indice di utilizzazione territoriale (U.T.) = 0.40 mq/mq;
- Indice di utilizzazione fondiaria (U.F.) = 0.70 mq/mq;
- Aree pubbliche e di uso pubblico pari al 30% della superficie territoriale (S.T.), comprese strade e piazze;
- Distanza minima dei manufatti dai confini = ml. 10.00;
- Distanza minima tra manufatti = ml. 15.00;
- Lotto minimo = mq. 5000.00.

Inoltre in tali sottozone il P.R.G. si attua anche a mezzo di P. di L. convenzionati di iniziativa privata.

52.4 Nel computo della Superficie Utile Lorda realizzabile sono da considerare gli spazi interrati destinati a magazzini, mentre ne sono esclusi quelli destinati a parcheggio ed a servizi tecnici.

Art. 53 - Attuazione del P.R.G. nelle sottozone D1

52.5 Nelle sottozone "D1" ricadenti in aree contestuali al sito ITA 070002 - SIC - "Riserva naturale F. Fiumefreddo" la nuova edificazione dovrà avere caratteristiche di basso impatto ambientale e dovrà essere realizzata con l'utilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabili.

Art. 53 - Attuazione del P.R.G. nelle sottozone D2

53.1 ---- deleta-----.

53.2 ---- deleta-----.

53.3 In tali aree è consentita la destinazione residenziale fino ad un massimo del 30% dei volumi assentiti.

53.4 In esse il P.R.G. si attua mediante intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

- I.F.F. (Indice di fabbricabilità fondiaria) minore o uguale a 2.0mc./mq;
- Altezza massima (Hmax) = 7.50 ml;
- Numero di piani abitabili fuori terra = 2;
- Distanza minima dal confine = ml. 6.00;
- Distanza minima tra fabbricati che si fronteggiano con pareti finestrate = ml.12.00;
- Distanza minima tra fabbricati che si fronteggiano con pareti cieche = ml. 6.00 oppure ml. 0.00 (in aderenza) nel caso di preesistente edificio antistante posto sul confine;
- Lotto minimo di intervento = 1.000 mq.

53.5 Per ogni metro quadro di superfici utili di attività produttiva devono essere realizzati e ceduti al pubblico 0.5 mq di superfici a verde e 0.5 mq di superfici a parcheggio. Ogni 100 mc di volume residenziale devono essere realizzati e ceduti al pubblico 9 mq di superfici a verde, 2.5 mq di superfici a parcheggio.

Art. 54 - Attuazione del P.R.G. nelle sottozone D3

54.1 ---- deleta-----.

54.2 ---- deleta-----.

54.3 In tali aree il P.R.G. si attua mediante P.I.P., di iniziativa pubblica e/o privata, nel rispetto dei seguenti indici:

- Indice di utilizzazione territoriale (U.T.) = 0.36 mq/mq;
- Indice di utilizzazione fondiaria (U.F.) = 0.60 mq/mq;
- Distanza minima dai confini = ml. 10.00 o a confine, previo accordo tra i proprietari;
- Lotto minimo di intervento = mq 2.000;
- Aree pubbliche, escluse le strade interne, pari al 20% della superficie territoriale (S.T.) di cui almeno il 40% destinato a parcheggio e il 40% a verde."

Inoltre in tali sottozone il P.R.G. si attua anche a mezzo di P. di L. convenzionati di iniziativa privata.

Art. 55 - Attuazione del P.R.G. nelle sottozone D4

55.1 Nella sottozona omogenea D4, perimetrata nelle planimetrie di P.R.G., sono consentiti esclusivamente insediamenti per attività produttive di interesse sovracomunale vale a dire aree



connotate dalla compresenza di più strutture commerciali e di servizio fisicamente separate, ma dotate di infrastrutture comuni e costituenti un polo di offerta unitario.

L'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia può avvenire mediante P.A.U.C., previa la costituzione di un unico comparto per la progettazione e per l'attuazione che comprenda almeno il 51% dei millesimi di proprietà della zona territoriale omogenea.

55.2 Indici e parametri:

- a) le aree da destinare a spazi pubblici, posteggi, attività collettive dovranno essere nella misura prescritta al punto 2) dell'art.5 del DM 02/04/68 n°1444, per le attività di carattere commerciale; nonché le ulteriori dotazioni pertinenziali di cui alla L.R. 28/99 e D.P.R.S. 165/00 e s.m.i.
- b) Indice di utilizzazione territoriale (U.T.) = 0.40 mq/mq;
- c) Indice di utilizzazione fondiaria (U.F.) = 0.70 mq/mq;
- d) non è ammessa nessuna destinazione ad uso residenziale, ma è ammessa la realizzazione di una struttura alberghiera nella misura massima di mc. 20.000, un'altezza massima di mt. 14,50 e comunque inferiore a 200 posti letto;
- e) arretramento dalle strade pari all'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a 10 mt.;
- f) distanza minima tra edifici pari alla massima altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a 10 mt. anche se tra pareti non finestrate;
- g) distanza dai confini 10 mt.;
- h) all'interno delle strutture di vendita è possibile localizzare anche attività di servizio fino ad un massimo del 25% della superficie consentita.

Inoltre in tali sottozone l'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia può avvenire anche a mezzo di P. di L. convenzionati di iniziativa privata.

55.3 Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di demolizione.

55.4 La demolizione con ricostruzione dei manufatti esistenti è possibile solo per la destinazione ad attività commerciale di dettaglio.

55.5 Nel computo della Superficie Utile Lorda realizzabile sono da considerare gli spazi interrati destinati a magazzini, mentre ne sono esclusi quelli destinati a parcheggio ed a servizi tecnici.

In alternativa al sopraddetto strumento di attuazione, fermi restando tutti gli indici e parametri di cui al comma 2, sono applicabili le diverse disposizioni di cui all'art. 57 della L.R. 32/2000 come modificato dall'art.3 della L.R. 20/2005, dovendosi intendere l'intero comparto quale area attrezzata per insediamenti produttivi.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

Esso intende disciplinare la valutazione ambientale strategica, quale processo di valutazione per garantire la protezione dell'ambiente ed assicurare la coerenza dei piani e programmi con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
La procedura di VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione o approvazione dei piani e dei programmi.
I provvedimenti di approvazione dei piani e dei programmi sono la prova valutativa ambientale strategica che l'ente, con modalità per via di legge (art. 11, comma 5, del D. Lgs 152/2006).

1. Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente modello metodologico procedurale, sulla base delle definizioni dettate dall'art. 152 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. si intende per:

a) **Autorità Procedente (AP):** la pubblica amministrazione che adotta il provvedimento soggetto alla disciplina della presente regolamentazione, ovvero il caso in cui il soggetto che propone il provvedimento è diverso dall'AP.
b) **Impatto ambientale:** l'alterazione qualitativa ed quantitativa dell'ambiente, derivante da un'attività o da un'opera, permanente e temporanea, diretta e indiretta, che si manifesta in modo sensibile, anche se non immediatamente, in relazione ai fattori antropici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, e che si manifesta nel territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro attuazione, gestione e manutenzione, nonché di eventuali modificazioni.

MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI PIANI E PROGRAMMI NELLA REGIONE SICILIANA

Art. 59, Legge Regionale n°6 del 14 maggio 2009
(GURS n°22, Parte I, del 20 maggio 2009)

L'Assessore
Dott. Giuseppe Sorbello



IL SEGRETARIO

Maggio 2009



P.C.C.

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica dei piani/programmi della Regione Siciliana in applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/6/2001 e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n°4.

Esso tende a disciplinare la valutazione ambientale strategica, di seguito VAS, quale processo di valutazione per garantire la protezione dell'ambiente ed assicurare la coerenza dei piani e programmi con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

La procedura di VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e dei programmi.

I provvedimenti di approvazione dei piani e dei programmi senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (vedi art 11, comma 5, del D. Lgs 152/2006).

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente modello metodologico procedurale, sulla base delle definizioni dettate dall'art.5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi si intende per:

- a) **Autorità Procedente (AP):** la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma soggetto alle disposizioni della presente regolamentazione, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma;
- b) **Autorità Competente (AC):** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi;
- c) **consultazione:** l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani e programmi;
- d) **impatto ambientale:** l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- e) **modifica:** la variazione di un piano o programma approvato, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- f) **modifica sostanziale:** la variazione di un piano o programma approvato, che possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;
- g) **proponente:** il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento;



IL SEGRETARIO



P.C.C

Prof. Giuseppe Verbelli

1.2 Ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani ed i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. n°152/2006 e smi (vedi art.6, comma 2, lettera a);
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357-e s.m.i. (vedi art.6, comma 2, lettera b del D. Lgs. n°152/2006 e smi).
2. I piani e i programmi di cui al superiore punto 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui al medesimo punto 1, sono sottoposti a VAS solo qualora l'autorità competente valuti che possono avere effetti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui alle presente modello metodologico procedurale (vedi art 6, comma 3, D. Lgs. n°152/2006 e smi).
3. Sono altresì sottoposti a VAS, previa verifica di assoggettabilità dell'autorità competente, i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al punto 1 e successivo 5, che possono avere effetti significativi sull'ambiente (vedi art. 6, comma 3bis, D. Lgs. n°152/2006 e smi).
4. Ai fini dell'applicazione dei punti 2 e 3, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente verifica preliminarmente se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato I del D. Lgs. n°152/2006 e smi.
5. Non sono soggetti alla procedura di VAS in quanto già esclusi dalla normativa nazionale vigente (vedi art 6, comma 4, D. Lgs. n°152/2006 e smi):
 - i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
 - i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
 - i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
6. Sono esclusi dalla procedura di VAS, in quanto non determinano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:
 - le varianti agli strumenti urbanistici generali relative alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio comunale, sempre che non comportino un aumento rilevante del carico urbanistico;
 - le varianti agli strumenti urbanistici generali riguardanti correzioni di errori cartografici;
 - i piani attuativi che non comportano varianti ai relativi strumenti urbanistici generali vigenti, purché non contengano opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione di incidenza (VI ex art 5 DPR 357/97);
 - i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi di piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all'art. 2 c. 5 della L.R. N°71 del 27/12/78, che non comprendano opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D. Lgs. n°152/2006 e smi.



IL SEGRETARIO

P.C.C.

Doc. Giuseppe Syrbello

- b) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica
- c) ARPA Sicilia (Dipartimento Provinciale)
- d) Provincia di appartenenza
- e) Tutti i Comuni limitrofi al Comune che redige il Piano
- f) Ufficio del Genio Civile
- g) Soprintendenza BB.CC.AA
- h) Azienda Unità Sanitaria Locale provinciale di appartenenza - AUSL
- i) Ispettorato Provinciale Ripartizione Foreste
- j) Enti Gestori delle Riserve Naturali Orientate - RNO
- k) Enti Gestori delle Aree Marine Protette -- AMP
- l) Capitanerie di Porto

2. L'autorità competente e l'autorità procedente, possono individuare ulteriori soggetti competenti in materia ambientale, in relazione al tipo di piano o programma da sottoporre a VAS.

F. Assessorato
Dott. Giuseppe Sorbello



C.C.C



IL SEGRETARIO

2.3 Consultazione sul rapporto preliminare

1. Nel caso di piani e programmi da sottoporre al procedimento di valutazione ambientale strategica l'autorità procedente, nella fase di avvio del procedimento, predispone un rapporto ambientale preliminare contenente le indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, da trasmettere all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico.
2. Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale definitivo, l'autorità proponente e/o procedente entrano in consultazione con l'autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale individuati nel precedente paragrafo 1.4.
3. Allo scopo di semplificare le procedure amministrative e di pervenire alla formulazione delle decisioni attraverso un confronto dialettico tra i diversi soggetti, l'autorità competente, ove ritenuto utile, può convocare una conferenza di valutazione. L'attività della conferenza è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 14 ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. Allo scopo di evitare la duplicazione delle valutazioni, attraverso la conferenza possono essere acquisite e condivise anche informazioni ambientali di cui i soggetti pubblici partecipanti dispongono.
4. Alla conferenza, oltre ai soggetti pubblici di cui al precedente comma, partecipano l'autorità procedente ed il soggetto proponente (qualora diverso dall'autorità procedente).
5. La conferenza, a meno che non vengano concordati termini temporali inferiori, conclude i propri lavori entro 90 giorni dal ricevimento del rapporto ambientale preliminare da parte dell'autorità competente.

2.4 Rapporto ambientale

1. L'autorità procedente o il proponente (se diverso dall'autorità procedente), tenuto conto dei contributi emersi nella consultazione sul rapporto preliminare, redige, secondo i contenuti previsti dall'allegato VI del D.L.vo 152/06 e s.m.i., contestualmente alla progettazione del piano o programma, un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano/programma.
2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.
3. Nella valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in relazione ad altre disposizioni normative.
4. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale stesso, in modo che le considerazioni ambientali possano essere comprese da un pubblico generico.



C.C.

2.5 Modalità di pubblicazione

1. L'autorità procedente, a seguito dell'adozione del piano o programma, trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo e informatico, gli elaborati comprendenti il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso.



IL SEGRETARIO

9

Luigi Scroballo

2.7 Valutazione del rapporto ambientale

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati durante la fase di consultazione.
2. L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni.
3. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano/programma prima della presentazione per l'adozione o approvazione, alla luce del parere motivato espresso.

2.8 Decisione

1. Il piano o programma, il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, con l'eventuale altra documentazione prevista per specifici piani e programmi, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma.
2. Alla documentazione è pure allegata una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.
3. L'approvazione del piano o programma tiene conto del parere motivato espresso dall'autorità ambientale competente.
4. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione. La pubblicazione deve contenere l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.
5. Sono inoltre pubblicate sul sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente:
 - il parere motivato espresso dall'autorità competente;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - le misure adottate in merito al monitoraggio.



A.C.C.

2.9 Monitoraggio

1. Il monitoraggio ha lo scopo di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti derivanti dall'attuazione del piano o programma ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli.



IL SEGRETARIO

11

L'Assessorato
Dot. Giancarlo Sorbello